



P166
17 FEB. 2020



CITTA' DI MODICA

Provincia di Ragusa

Sportello
Unico
Attività
Produttive

VII SETTORE - S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO UNICO N. 06 /SUAP DEL 17 FEB. 2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE


VISTA la domanda presentata in data 19/07/2019 prot. n. 36377 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica dal sig. Venniro Walter nato a Caltagirone (CT) il 28/10/1970 e residente a Pozzallo (RG) in Via Monte Grappa n. 1, Codice Fiscale: VNN WTR 70R28 B428R, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Logamed s.r.l.", con sede legale a Pozzallo in Via Monte Grappa n. 1, Partita I.V.A.: 01368450886, intesa ad ottenere il provvedimento per effettuare l'ampliamento dell'impianto produttivo adibito a "centro logistico integrato a servizio dell'attività di import - export", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 168, p.lla 1141, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 169, p.lla 2641, ed al Foglio 168, p.lle 1173, 1176, 1178, 804, 1130, 1185, 1187, 1189 e 1191, della superficie catastale complessiva di mq. 10.800, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI2" del P.R.C. A.S.I. Modica - Pozzallo;

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo in data 19/07/2019 all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

VISTO il progetto dei lavori ed i disegni allegati;

VISTO il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio vigenti;

VISTO il parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Modica espresso in data 30/01/2020 e trasmesso con nota prot. n. 5829 del 30/01/2020;



VISTO i pareri favorevoli dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa espressi e

trasmessi con note prot. n. 0108826 del 15/05/2018, prat. n. 1024 suap var e

prot. n. 20190012421/N.060.100 del 24/12/2019;

VISTO il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Ragusa espresso e trasmesso con nota prot. n. 00010162 del 05/12/2019, prat.

n. 8508;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2664 del 24/10/2019, nonché, il parere

favorevole sulla valutazione di incidenza sul pSIC ITA080007 "Spiaggia

Maganuco" espresso ai sensi dell'art. 1 della L.R. 08/05/2007, in data

07/10/2019;

VISTO l'autocertificazione igienico sanitaria resa ai sensi dell'art. 20, comma 1,

del D.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia giusto art. 1, comma 1, della L.R. n.

16/2016;

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16 - "Gli

insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli

insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali.", il presente

provvedimento viene rilasciato in esenzione del contributo di costruzione;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018;

VISTO il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del

provvedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

A U T O R I Z Z A

In base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, il

sig. Venniro Walter nato a Caltagirone (CT) il 28/10/1970 e residente a

Pozzallo (RG) in Via Monte Grappa n. 1, Codice Fiscale: VNN WTR 70R28

B428R, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Logamed s.r.l.", con sede legale a Pozzallo in Via Monte Grappa n. 1, Partita I.V.A.: 01368450886, a potere effettuare l'ampliamento dell'impianto produttivo adibito a "centro logistico integrato a servizio dell'attività di import - export", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 168, p.lla 1141, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 169, p.la 2641, ed al Foglio 168, p.lle 1173, 1176, 1178, 804, 1130, 1185, 1187, 1189 e 1191, della superficie catastale complessiva di mq. 10.800, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI2" del P.R.C. A.S.I. Modica - Pozzallo, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti, alle condizioni e prescrizioni da essi imposti e a qualsiasi altra normativa pertinente.

DA ATTO

che le opere in consistono nella realizzazione di un manufatto da destinare a magazzino deposito e corpo uffici composto da piano terra e primo, e nella realizzazione di n. 2 tettoie della superficie di mq. 200,00 con struttura in acciaio e pannelli di copertura, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti e a qualsiasi altra normativa pertinente.

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area su cui insiste il fabbricato distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 168, p.la 1141, e dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 169, p.la 2641, ed al Foglio 168, p.lle 1173, 1176, 1178, 804, 1130, 1185, 1187, 1189 e 1191, della superficie



catastale complessiva di mq. 10.800, sita a Modica nell'agglomerato industriale

Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI2" del P.R.C. A.S.I.

Modica - Pozzallo, in testa alla Ditta "Logamed s.r.l.", per la superficie

autorizzata pari a mq. 3.209,47, che sommata alla superficie coperta esistente

pari a mq. 3.934,18, determina una superficie coperta complessiva pari a mq.

7.143,65, secondo un rapporto di copertura minore di 0,30 mq./mq., ed una

corrispondente volumetria paria a mc. 25.222,48, che sommata alla volumetria

esistente pari a mc. 30.005,70, determina una volumetria complessiva pari a

mc. 55.228,18, secondo una densità edilizia fondiaria massima minore di 5

mc./mq.;

▪ Vincolo alla destinazione d'uso del fabbricato da adibire a "centro logistico

integrato a servizio dell'attività di import - export", come specificato nella

documentazione tecnica esaminata dalle Amministrazioni competenti;

▪ Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq.

255,00, la quale a norma dell'art. 9 ultimo comma della L.R. N. 37/85,

costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817,

818 e 819 del codice civile;

▪ Vincolo a mantenimento della superficie di mq. 1.898,54, da destinare ad area

a verde così come imposto nelle prescrizioni del P.R.C. ASI Modica - Pozzallo

approvato con D.A. n. 84 del 22/02/2002;

▪ Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

▪ Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti

prescrizioni:

- L'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai

sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso;

- E' fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della ditta e del direttore dei lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C.) dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494 del 1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 251 del 2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del con D.L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle demolizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre quanto disposto dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del 27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili);

- Qualora il tipo di intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii., è fatto obbligo alla ditta di depositare in duplice copia, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 10/91 come integrata dal come integrata dal D.Lgs. n. 192/05 e successivo D.Lgs. n. 311/06, insieme alle denuncia dell'inizio dei lavori relativamente alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della



suddetta legge, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza delle prescrizioni della sopracitata legge;

- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall' inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo provvedimento;

- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del presente provvedimento e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del soggetto a cui viene rilasciato il presente provvedimento, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

- Una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20/11/2016, n. 222, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2

PRESCRIZIONI SPECIALI.

- Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa espresso e trasmesso con

relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori,

con l'obbligo di quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art. 66 del

D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016), per eibirla, a richiesta

degli Organi di Vigilanza di cui all'art. 29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R.

380/2001) ed all'art. 10 della Legge 05/11/1971, n. 1086;

- La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in

progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di

progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di

manutenzione;

- In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti

tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a

scongiorare rischi di pubblica incolumità.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere

favorevole sulla valutazione di incidenza sul pSIC ITA080007 "Spiaggia

Maganuco" espresso ai sensi dell'art. 1 della L.R. 08/05/2007, in data

07/10/2019, di seguito indicate:

- I materiali provenienti dagli scavi, qualora non riutilizzati nell'ambito dei lavori,

dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di

trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche

autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima dell'affidamento

dei lavori;

- Il committente dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire

emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio di

materiali polverosi,

- Le zone adibite alle operazioni di stoccaggio di materiali polverosi, in fase di

costruzione dovranno essere opportunamente confinate;

- L'area adibita allo stoccaggio degli oli e dei materiali oleosi dovrà essere

realizzata conformemente a quanto previsto dall'Allegato C al D.M. 392/96;

- La superficie disponibile per lo stoccaggio dei materiali polverosi dovrà essere

indicativamente pari a 10 m² per 1 tonnellata di materiale;

- Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo

da garantire la separazione delle sostanze tra loro incompatibili;

- I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei materiali polverosi in

entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di

interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;

- Dovrà essere ridotto all'essenziale il sistema di illuminazione, evitando in ogni

caso la realizzazione di impianti a forte diffusione della luce;

- Dovranno essere installati appositi "piatti" direttamente sui corpi illuminati in

modo da convogliare verso il basso il flusso luminoso e munire gli stessi di

appropriati sottofondi per ridurre il riverbero luminoso;

- Dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione dei valori di rumore sia

durante la fase di costruzione che durante la fase di esercizio dell'impianto, i

cui risultati dovranno essere trasmessi a questo Comune ed alle autorità

preposte al monitoraggio ambientale.

- Qualora le emissioni sonore fossero superiori ai limiti consentiti, il committente

sarà obbligato a realizzare le necessarie opere di mitigazione dell'impatto

acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge;

- Il committente è onerato di elaborare un manuale di gestione ambientale

dell'impianto ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (propedeutico per una

futura certificazione ambientale), individuando le responsabilità, le procedure e



le istruzioni operative che saranno seguite nella conduzione dell'impianto, e di

trasmetterlo a questo Assessorato;

- Il committente è onerato di predisporre un piano di ripristino e/o restauro ambientale di un'area avente una superficie almeno pari a quella di progetto,

da individuarsi in accordo con il Consorzio ASI di Ragusa all'interno del perimetro dell'agglomerato industriale di cui al Piano regolatore consortile;

- Il suddetto piano dovrà tener conto di quanto previsto nel formulario NATURA 2000 a corredo del p.S.I.C. in parola ed essere trasmesso al Consorzio ASI ed al Comune di Modica, prima dell'inizio delle attività;

- Vengano calendarizzati i lavori da eseguire in relazione ai periodi in cui gli uccelli individuati nel formulario sostano nel sito pSIC ITA080007 "spiaggia Maganuco";

- Venga schermato opportunamente il luogo dei lavori;

- Vengano adottate tutte le misure di mitigazione previste nella relazione d'incidenza al punto 6 in conformità ai contenuti del Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 390 del 03/04/2006;

ART. 3

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano; copia sarà trascritta nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa a cura e spese del destinatario. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti;

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 5


Fa parte integrante del presente atto n. 10 elaborati vidimati dal Settore Urbanistica del Comune di Modica, i quali vengono presi in consegna dal richiedente.

Il presente provvedimento si compone di n. 10 pagine e n. 09 righe alla 11ª.

Modica li, 17 FEB, 2020


Il Responsabile del procedimento

Geom. Corrado Caruso



Il Responsabile del Settore

Geom. Vincenzo Terranova



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 1.6 FEB. 2020 l'originale del presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente è subordinato.

1 8 FEB. 2020

Il Dichiarante

LOGAMED srl
Sed. Leg./Op.: V.le Della Tecnologia Sn
Zona Ind. Modica-Pozzallo - 97015 Modica (RG)
P. Iva: 01368450886

